

Repertorio n. 103367

Raccolta n. 11854

ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno millanovecentonovantaquattro, il giorno ventiquattro ottobre in Altamura, nel mio studio in via Bari 19.
Innanzi a me Ernesto Fornaro, Notaio in Altamura, iscritto nel Collegio Notarile del Distretto di Bari.

Si sono costituiti

TRAGNI MATACCHIERI EVANGELISTA, dirigente aziendale, nato ad Altamura (BA) il 30 maggio 1956 con residenza in Altamura (BA) Via Aspromonte N. 8, Codice Fiscale TRG VGL 54E30 A225P
CASTELLANO ANGELA, impiegata, nata ad Altamura (BA) il 29 gennaio 1967 con residenza in Altamura (BA) Via Libertà N. 46, Codice Fiscale CST NGL 67A63 A225C

DEROSA MICHELE, impiegato, nato a Gravina in Puglia (BA) il 16 febbraio 1956 con residenza in Gravina in Puglia (BA) Via Don Luigi Sturzo N. 31, Codice Fiscale DRS MHL 56B16 E155D.

VICENTI PASQUA, impiegata, nata ad Altamura (BA) il 4 settembre 1969 con residenza in Altamura (BA) Via Basento N. 8, Codice Fiscale VCN PSQ 69P44 A225F

DEROSA DOMENICO, impiegato, nato a Gravina in Puglia (BA) il 28 aprile 1958 con residenza in Gravina in Puglia (BA) Via Garibaldi N. 39, Codice Fiscale DRS DNC 58D28 E155C

CIRROTTOLA ANTONIA, impiegata, nata ad Altamura (BA) il 31 maggio 1959 con residenza in Altamura (BA) Via Neghelli N. 37/A, Codice Fiscale CRR NTN 59E71 A225Y

TARANTINO MARIA GIACINTA, impiegata, nata a Gravina in Puglia (BA) il 13 agosto 1966 con residenza in Gravina in Puglia (BA) Via Giardini N. 95, Codice Fiscale TRN MGC 66M53 E155X

LORUSSO KETTI, impiegata, nata a Milano (MI) l'1 settembre 1973 con residenza in Gravina in Puglia (BA) Via F. Baracca N. 69, Codice Fiscale LRS KTT 73P41 F205W

PALASCIANO FRANCESCO, impiegato, nato ad Altamura (BA) il 7 gennaio 1962 con residenza in Altamura (BA) Viale Martiri 1799 N. 119, Codice Fiscale PLS FNC 62A07 A225E

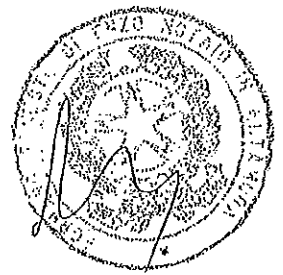
LOIUDICE VITA, impiegata, nata ad Altamura (BA) il 10 marzo 1960 con residenza in Altamura (BA) Via Parisi N. 94, Codice Fiscale LDC VTI 60C50 A225X

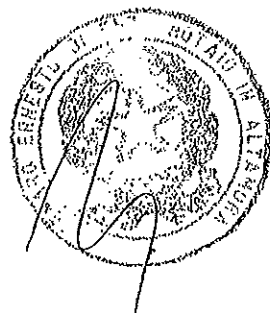
CLEMENTE COSTANZA, impiegata, nata ad Altamura (BA) il 28 gennaio 1969 con residenza in Altamura (BA) Via Agedabia N. 5, Codice Fiscale CLM CTN 69A68 A225D

GALETTA MARIA DONATA, impiegata, nata ad Altamura (BA) il 19 febbraio 1951 con residenza in Altamura (BA) Viale Martiri 1799 N. 119, Codice Fiscale GLT MDN 51B59 A225C

LORUSSO ANNARITA, impiegata, nata a Milano (MI) il 13 febbraio 1972 con residenza in Gravina in Puglia (BA) Via F. Baracca N. 69, Codice Fiscale LRS MRT 72B53 F205X

ARIUNNO ANGELICA, impiegata, nata ad Altamura (BA) il 23 agosto 1968 con residenza in Altamura (BA) Via Saluzzo N. 4, Codice Fiscale RNN NLC 68M63 A225E





Detti comparenti, della cui identità personale io Notaio sono certo, rinunziano d'accordo tra loro e col mio consenso alla assistenza dei testimoni e quindi convengono e stipulano quanto segue:

1°- I comparenti costituiscono una associazione denominata "AUXILIUM E DINTORNI" con Sede in Altamura (BA) Piazza Municipio al N. 27.

2°- L'associazione ha durata illimitata ed è retta dalle norme contenute in questo atto e nello statuto che al presente atto si allega sotto la lettera "A", omessane la lettura per dispensa dei comparenti.

3°- Il patrimonio dell'associazione è costituito oltre che dai finanziamenti dei soci, anche da eventuali contributi ed elargizioni accettati con delibera del Consiglio Direttivo. Finché dura l'associazione i singoli soci non possono chiedere la divisione del fondo comune, né pretendere la quota in caso di recesso.

4°- L'attività dell'organizzazione viene diretta e coordinata da un comitato esecutivo nominato nelle persone dei signori Tragni Matarachieri Evangelista, Castellano Angela e Derosa Michele.

5°- L'assemblea dei soci procede, inoltre, alla nomina del segretario del direttivo, del collegio dei probiviri e del collegio dei revisori dei conti come segue:

a) Segretario del direttivo viene nominata la signora Vicenti Pasqua.

b) Componenti del collegio dei probiviri vengono nominati i signori: Derosa Domenico, Presidente; Cirrottola Antonia e Tarantino Maria Giacinta, consiglieri effettivi e Lorusso Ketti e Palasciano Francesco, consiglieri supplenti.

c) Componenti del collegio dei revisori dei conti vengono nominati i signori: Loiudice Vita, presidente; Clemente Costanza e Galetta Maria Donata, revisori effettivi e Lorusso Annarita e Aruanno Angelica revisori supplenti.

6°- Il signor Tragni Matarachieri Evangelista viene autorizzato a compiere tutte le pratiche necessarie per il conseguimento del riconoscimento dell'associazione presso le autorità competenti. Ai soli effetti di cui sopra viene anche autorizzato ad apportare allo statuto ed al presente atto tutte quelle modifiche che venissero richieste dalle medesime autorità. Le spese del presente atto sono a carico dell'associazione.

L'assemblea delega i signori Tragni Matarachieri Evangelista e Derosa Domenico ad apporre le proprie firme a margine del presente atto e dell'allegato statuto.

Richiesto io Notaio ho redatto il presente atto - scritto da mio fiduciario a macchina e da me Notaio a penna per pagine quattro di un foglio - del quale ho dato lettura alle parti che lo approvano.

FTI: EVANGELISTA TRAGNI Matarachieri-ANGELA CASTELLANO-MICHELE



DEROSA-PASQUA VICENTI-DEROSA DOMENICO-CIRROTTOLA ANTONIATA-
RANTINO MARIA GIACINTA-KETTI LORUSSO-PALASCIANO FRANCESCO-
LOIUDICE VITA-CLEMENTE COSTANZA-MARIA DONATA GALETTA-ANNARITA
LORUSSO-ANGELICA ARUANNO-NOTAIO ERNESTO FORNARO COL SIGILLO.

STATUTO

ARTICOLO 1 - E' costituita, con sede in Altamura, Piazza Mu-
nicipio 27, l'organizzazione di volontariato denominata "AU-
XILIUM E DINTORNI", di seguito detta organizzazione. I conte-
nuti e la struttura dell'organizzazione sono democratici.

ARTICOLO 2 - Lo spirito dell'associazione si fonda:

- sulla condivisione delle situazioni di bisogno della perso-
na e dei gruppi sociali;
- sul disinteresse e la gratuità nello svolgimento delle at-
tività e nella prestazione dei servizi, senza strumentalizza-
zione alcuna e nel pieno rispetto della dimensione umana,
culturale, spirituale e religiosa della persona;
- sulla necessità politica di denunciare le situazioni di in-
giustizia e di lottare per rimuovere le cause che generano
circuiti di emarginazione e di discriminazione sociale, anche
attraverso una puntuale opera di prevenzione ed una costante
ricerca di nuove forme di intervento;
- sulla esigenza di perseguire, attraverso il metodo della
non violenza, obiettivi di pace quale condizione essenziale
per la effettiva liberazione dell'uomo;
- su un diretto impegno nel civile e la disponibilità a forme
di collaborazione con l'iniziativa pubblica e con le forze
sociali, che non violino l'originalità e l'autonomo patrimo-
nio culturale dei gruppi di volontariato e delle libere asso-
ciazioni democratiche. Le finalità dell'associazione sono:
- operare per la promozione e la difesa dei diritti umani;
impegnarsi per la coscientizzazione dei cittadini; promuovere
un volontariato popolare inteso a ricercare e realizzare
quanto occorre per un nuovo progetto di società; stimolare il
processo di democratizzazione delle strutture pubbliche; con-
tribuire allo sviluppo di una comunità pluralistica nella
quale le componenti sociali vedano riconosciuti, dallo Stato
e da altri pubblici poteri, autentici spazi di libertà e di
azione; favorire la crescita culturale, il coordinamento del-
l'azione e l'efficacia operativa dei gruppi dei cittadini;
sensibilizzare l'opinione pubblica, anche attraverso una do-
cumentata informazione, sui problemi di giustizia sociale e
di solidarietà; promuovere una effettiva partecipazione demo-
cratica alla vita sociale, per conquistare, insieme agli emar-
ginati, quello spazio e quel potere politico che incidano
sulla conduzione della vita collettiva; diffondere in ogni
ambiente i valori del volontariato; favorire una concreta
sperimentazione di servizi territoriali, privilegiando i bi-
sogni delle fasce sociali più deboli non adeguatamente soddi-
sfatti dalle strutture pubbliche o dall'intervento privato;
garantire un contributo di cultura e di esperienza nella e/a-



borazione della amministrazione della città e nell'approntamento degli strumenti organizzativi e operativi; offrire occasioni e ricercare strumenti e modalità di qualificazione, aggiornamento e formazione permanente dei volontari; promuovere forme di collegamento, informazione, consultazione oltre l'ambito dei singoli gruppi, organismi, movimenti, organizzazioni, favorendo così la spontanea aggregazione, la crescita del ruolo socio-politico ed educativo del volontariato; effettuare, in proprio o per conto terzi, studi, ricerche, indagini, pubblicazioni in funzione del perseguimento degli scopi del presente statuto.

I settori di intervento dell'associazione sono:

- a) l'area socio sanitaria, con particolare riferimento alle problematiche dei portatori di handicap, della salute mentale, delle tossicodipendenze e dell'alcolismo, della donazione di sangue, della donazione di organi, delle patologie croniche e invalidanti e delle malattie sociali, dei tumori, dell'A.I.D.S., ricomprendendo inoltre tutte le iniziative rivolte all'educazione sanitaria, alla prevenzione, alla qualità dell'assistenza e al reinserimento sociale;
- b) l'area della solidarietà sociale, in rapporto alle problematiche dell'infanzia, della terza età, degli immigrati e degli emigrati, della devianza sociale minorile e degli adulti, della povertà e della emarginazione;
- c) l'area educativa e del diritto allo studio, in riferimento alle problematiche dell'evasione scolastica e dell'abbandono e a sostegno della piena realizzazione delle opportunità educative per tutti i cittadini;
- d) l'area culturale, con specifico riferimento alla tutela del territorio, dell'ambiente, del patrimonio storico-artistico;
- e) l'area dei diritti civili, della tutela del cittadino, della promozione della condizione della donna, del riconoscimento e della valorizzazione delle differenze etniche, religiose e culturali, dell'azione a favore della pace e del rispetto tra i popoli;
- f) l'area della protezione civile.

L'organizzazione è apartitica, ha durata illimitata e non ha fini di lucro.

ARTICOLO 3 - Sono organi dell'organizzazione: l'assemblea degli aderenti, il comitato esecutivo, il presidente.

ARTICOLO 4 - L'assemblea è costituita da tutti gli aderenti all'organizzazione. Essa è presieduta dal presidente ed è convocata dal presidente stesso in via ordinaria una volta all'anno e in via straordinaria ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, mediante affissione dell'avviso di convocazione nella sede legale. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo degli aderenti; in tal caso il presidente deve provvedere alla convocazione entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l'assemblea



deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione. In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli aderenti, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro aderente. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o per delega. Ciascun aderente non può essere portatore di più di una delega. Le deliberazioni dell'assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti, fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo sedici.

L'assemblea ha i seguenti compiti:

- eleggere i membri del comitato esecutivo; eleggere i componenti del collegio dei probiviri; eleggere i componenti del collegio dei revisori dei conti; approvare il programma di attività proposto dal comitato esecutivo; approvare il bilancio preventivo; approvare il bilancio consuntivo; approvare o respingere le richieste di modifica dello statuto di cui all'articolo sedici; stabilire l'ammontare delle quote associative e dei contributi a carico degli aderenti.

ARTICOLO 5 - Il comitato esecutivo è eletto dall'assemblea degli aderenti ed è composto da un minimo di tre membri. Esso può cooptare altri tre membri, in qualità di esperti, con solo voto consultivo. Il comitato esecutivo si riunisce, su convocazione del presidente, almeno tre volte l'anno e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

Il comitato esecutivo ha i seguenti compiti:

- fissare le norme per il funzionamento dell'organizzazione; sottoporre all'approvazione dell'assemblea i bilanci preventivo e consuntivo annuali; determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'assemblea, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa; assumere il personale; eleggere il presidente, nominare il segretario; accogliere o rigettare le domande degli aspiranti aderenti; ratificare nella prima seduta successiva, i provvedimenti di propria competenza adottati dal presidente per motivi di necessità e di urgenza.

ARTICOLO 6 - Il Presidente, che è anche presidente dell'assemblea degli aderenti e del comitato esecutivo, è eletto da quest'ultimo nel suo seno a maggioranza di voti. Esso cessa dalla carica secondo le norme del successivo articolo dieci e qualora non ottemperi a quanto disposto nei precedenti articoli quattro comma tre e cinque comma due. Il presidente rappresenta legalmente l'organizzazione nei confronti di terzi ed in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'assemblea e del comitato esecutivo. In caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del comitato esecutivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva. In



caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal vice presidente.

ARTICOLO 7 - Il segretario coadiuva il presidente e ha i seguenti compiti: provvedere alla tenuta ed all'aggiornamento del registro degli aderenti; provvedere al disbrigo della corrispondenza; è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni dell'assemblea e del comitato esecutivo; predispone lo schema del progetto di bilancio preventivo, che sottopone al comitato esecutivo entro il mese di ottobre e del bilancio consuntivo, che sottopone al comitato esecutivo entro il mese di marzo; provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'organizzazione nonché alla conservazione della documentazione relativa, con l'indicazione nominativa dei soggetti eroganti; provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del comitato esecutivo; è a capo del personale.

ARTICOLO 8 - Il collegio dei probiviri è costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti eletti dall'assemblea. Esso elegge nel suo seno il presidente. Il collegio ha il compito di esaminare tutte le controversie tra gli aderenti, tra questi e l'organizzazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi. Esso giudica ex bono et aequo senza formalità di procedure. Il lodo emesso è inappellabile.

ARTICOLO 9 - Il collegio dei revisori dei conti è costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti eletti dall'assemblea. Esso elegge nel suo seno il presidente. Il collegio esercita i poteri e le funzioni previsti dagli articoli 2403 e seguenti del C.C. Esso agisce di propria iniziativa su richiesta di uno degli organi oppure su segnalazione anche di un solo aderente fatta per iscritto e firmata. Il collegio riferisce annualmente all'assemblea con relazione scritta firmata e distribuita a tutti gli aderenti.

ARTICOLO 10 - Tutte le cariche sociali sono gratuite. Esse hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate. Le costituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.

ARTICOLO 11 - Ogni anno devono essere redatti, a cura del comitato esecutivo, i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea che deciderà a maggioranza di voti. Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti. Il bilancio deve coincidere con l'anno solare.

ARTICOLO 12 - Sono aderenti all'organizzazione quelli che sottoscrivono il presente statuto e quelli che ne fanno richiesta e la cui domanda di ammissione è accolta dal comitato esecutivo. Nella domanda di ammissione l'aspirante aderente dichiara di accettare senza riserve lo statuto dell'organizzazione. L'ammissione decorre dalla data di delibera del co-



mitato esecutivo. Gli aderenti cessano di appartenere all'organizzazione per: dimissioni volontarie; per non aver effettuato il versamento della quota associativa per almeno due anni; per morte; per indegnità deliberata dal comitato esecutivo. In quest'ultimo caso è ammesso ricorso al collegio dei probiviri il quale decide in via definitiva. Tutte le prestazioni fornite dagli aderenti sono a titolo gratuito.

ARTICOLO 13 - Gli aderenti hanno diritto di partecipare alle assemblee, di votare direttamente o per delega, di svolgere il lavoro preventivamente concordato e di recedere dall'appartenenza all'organizzazione. Gli aderenti hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente statuto, di pagare le quote sociali e i contributi nell'ammontare fissato dall'assemblea e di prestare il lavoro preventivamente concordato.

ARTICOLO 14 - La quota associativa a carico degli aderenti è fissata dall'assemblea. Essa è annuale, non è frazionabile né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di aderente. Gli aderenti non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell'assemblea né prendere parte alle attività dell'organizzazione. Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.

ARTICOLO 15 - L'organizzazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività dalle quote associative e contributi degli aderenti; contributi dei privati; contributi dello stato, di enti e di istituzioni pubbliche; contributi di organismi internazionali; donazioni e lasciti testamentari; rimborsi derivanti da convenzioni; entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali; rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'organizzazione a qualunque titolo. I fondi sono depositati presso l'Istituto di credito stabilito dal comitato esecutivo. Ogni operazione finanziaria è disposta con firme congiunte del presidente e del segretario.

ARTICOLO 16 - Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'assemblea da uno degli organi o da almeno cinque aderenti. Le relative deliberazioni sono approvate dall'assemblea con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aderenti all'organizzazione.

ARTICOLO 17 - Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.

La presente copia realizzata con sistema elettronico, composta di N. 7 fogli e' conforme all'originale e si rilascia per uso l.v. A, in corso d'usurazione.
Altamura 27.10.94.



Verbale assemblea associazione 20/10/2020

L'anno duemilaventi, il giorno venti del mese di ottobre, alle ore 16:30, presso il Centro Anziani Bell'Età, in Via Quintino Sella ad Altamura, si è riunita l'Assemblea dei soci dell'Associazione Auxilium E Dintorni per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Modifica dello Statuto per adeguamento alla nuova disciplina dettata dal D.lgs 117/2017 (Codice del Terzo settore).

Assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente Sig.ra Castellano Angela verbalizza il Sig. Tragni Matakchieri Francesco.

Il Presidente, constatato che l'Assemblea è stata regolarmente convocata, con le modalità previste dello statuto, contenente l'o.d.g., l'ora e il luogo e che sono presenti n°19. soci su n°21. iscritti nel libro soci, dichiara che essa deve ritenersi regolarmente costituita per la sua validità, nel rispetto di quanto stabilito dallo statuto, per discutere e deliberare sull'ordine del giorno.

Passando alla trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente comunica che il Consiglio Direttivo ha ritenuto necessario indire l'Assemblea dei soci per esaminare ed approvare le modifica da apportare allo statuto in virtù di quanto disposto dal D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo settore).

Al termine della lettura dello statuto, l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla modifica.

A conclusione della lettura degli articoli, viene posto in votazione palese lo Statuto modificato.

L'Assemblea con voto unanime delibera di approvare il nuovo Statuto modificato che viene allegato al presente atto formandone parte integrante.

Il Presidente viene incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto, non soggetta all'imposta di registro ai sensi dell'art. 82, comma 3, del D.Lgs. 117/2017.

Il Presidente ed il Segretario vengono incaricati alla sottoscrizione del presente atto e dell'allegato Statuto.

Null'altro essendovi da discutere e deliberare il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 18:00 previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

Il Segretario

[Firma del Segretario]

Il Presidente

[Firma del Presidente]

[Firma del Cliente]



agenzia

Entrate

Direzione Provinciale di Bari

Ufficio Territoriale di Gioia del Colle

La presente copia è conforme all'originale

Esistente presso questo Ufficio e registrato

il 23.10.2020 al N. 2983

Esatto € 332,00

Per il Direttore Provinciale

L'Incaricato (*)

Francesco MUZZI

Firma su delega del Direttore Provinciale
Michele CAMMAROTA



STATUTO – ODV

Costituzione - Denominazione – Sede - Durata

Art. 1. È costituita, nel numero minimo dei soci previsto dalla legge, con sede in Altamura, quale Ente del terzo settore, l'associazione denominata "AUXILIUM E DINTORNI - OdV" in conformità al dettato dell'art. 32 del D.Lgs 117/2017. L'associazione, ove previsto, ricomprenderà nella denominazione anche l'acronimo ETS con l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) allorquando istituito.

Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso comune potrà avvenire con delibera del Consiglio Direttivo. Il trasferimento della sede legale in altra città dovrà essere disposto con delibera dell'Assemblea di modifica dello statuto.

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Art. 2. L'associazione "AUXILIUM E DINTORNI - OdV", più avanti chiamata per brevità associazione, si ispira ai principi di democraticità e gratuità, non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

Finalità e attività

Art. 3. L'associazione opera per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, svolgendo in via principale in favore di terzi le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- b) interventi e prestazioni sanitarie;
- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;



- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- g) formazione universitaria e post-universitaria;
- h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
- n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
- o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonchè di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;
- p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
- q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonchè ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a

soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

s) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;

t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

x) cura di procedure di adozione internazionale ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184;

y) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;

z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Ed in particolare persegue le seguenti finalità:

- Condividere situazioni di bisogno delle persone e dei gruppi sociali;
- Denunciare le situazioni di ingiustizia e lottare per rimuovere le cause che generano circuiti di emarginazione e di discriminazione sociale anche attraverso una puntuale opera di prevenzione e una costante ricerca di nuove forme di intervento;
- Perseguire attraverso il metodo della non violenza, obiettivi di pace quale condizione essenziale per la liberazione dell'uomo;
- Offrire l'impegno civile e la disponibilità a forme di collaborazione con l'iniziativa pubblica e le forze sociali;
- Operare per la promozione e la difesa dei diritti umani;
- Impegnarsi nella coscientizzazione dei cittadini;
- Promuovere un volontariato popolare inteso a ricercare e realizzare quanto occorre per un nuovo progetto di società;
- Stimolare un processo di democratizzazione delle strutture pubbliche;
- Contribuire allo sviluppo di una comunità pluralistica;

- Sensibilizzare l'opinione pubblica sui temi della giustizia sociale e della solidarietà
- Diffondere in ogni ambiente i principi del volontariato.

Art. 4. L'associazione realizza i propri scopi con attività e prestazioni di servizio gratuiti senza strumentalizzazione alcuna e nel pieno rispetto della dimensione umana, culturale, spirituale e religiosa della persona. A titolo esemplificativo ma non esaustivo

- Organizzazione di eventi e convegni;
- Corsi di formazione
- Attività di animazione sociale presso Strutture Socio Assistenziali
- Attività di volontariato regolamentate da convenzioni con le Pubbliche Amministrazioni sia presso la propria sede, sia presso altre sedi.

Art. 5. Per lo svolgimento delle predette attività l'associazione si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Per il perseguimento dei propri scopi l'associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi, tra cui le reti associative, di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

Art. 6. Ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 l'associazione potrà svolgere anche attività diverse rispetto a quelle d'interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

L'individuazione di tali attività sarà operata dal Consiglio Direttivo con apposita delibera.

Per le attività d'interesse generale prestata l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che le stesse siano svolte quali attività secondarie e strumentali nei limiti di cui all'art. 6 D.Lgs. n.117/2017.

Soci

Art. 7. Possono diventare soci dell'associazione tutti coloro che ne fanno richiesta, ne condividono gli scopi e intendano impegnarsi per la loro realizzazione mettendo a disposizione gratuitamente e volontariamente il proprio tempo libero e le proprie capacità.

Possono essere ammessi come associati altri enti del Terzo settore con o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di volontariato.

Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dal Consiglio Direttivo.

Art. 8. La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo. Il Consiglio deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante. L'adesione del

socio è annotata nel libro soci.

Art. 9. Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi entro 60 giorni. In questo caso l'aspirante socio entro 60 giorni ha la facoltà di presentare ricorso all'assemblea che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione.

Diritti e doveri dei soci

Art. 10. I soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere le attività comunemente concordate.

Ciascun socio ha diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta da formularsi al Presidente e da evadersi entro 15 giorni.

Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 8 giorni, dall'appartenenza all'associazione.

I diritti di partecipazione non sono trasferibili. La quota associativa ed ogni altra somma versata non è rimborsabile, rivalutabile e trasmissibile.

I soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello statuto e degli eventuali regolamenti.

I soci che abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Perdita della qualità di socio

Art. 11. La qualità di socio si perde:

- a) per morte;
- b) per morosità nel pagamento della quota associativa;
- c) dietro presentazione di dimissioni scritte;
- d) per esclusione.

Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni; oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata.

La perdita della qualità di socio è deliberata dal Consiglio Direttivo. Contro il provvedimento di esclusione di cui alla lettera d) il socio escluso ha 60 di giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea che dovrà deliberare entro e non oltre 60 giorni dal ricorso medesimo.

Volontari

Art. 12. Sono volontari gli associati che aderiscono all'associazione prestando, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Ai sensi dell'art. 17 comma 4 del D.Lgs. n. 117/17 le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n.445/2000, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili, previa delibera del Consiglio Direttivo che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

I soci che prestano attività di volontariato ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017 sono assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

I soci volontari sono iscritti in un apposito registro.

Sostenitori

Art. 13. Possono altresì essere riconosciuti in qualità di sostenitori tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico libero e volontario. I sostenitori non hanno diritto di voto, non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'associazione.

Lavoratori

Art. 14. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al proprio regolare funzionamento, oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

Organi Sociali e Cariche Elettive

Art. 15. Sono organi dell'associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) l'Organo di controllo, laddove eletto;
- d) il Revisore dei conti, laddove eletto.

Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

L'Assemblea

Art. 16. L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci e ciascuno associato ha diritto a un voto se iscritto nel libro degli associati da almeno tre mesi.

L'Assemblea è presieduta di norma dal Presidente che la convoca:

- almeno una volta all'anno;
- entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio;
- ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo;
- quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

Per convocare l'Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l'ora della prima convocazione e il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima.

Art. 17. L'Assemblea, è convocata almeno 10 giorni prima del giorno previsto mediante invio di lettera raccomandata a.r., ovvero consegnata a mano, debitamente controfirmata, a mezzo sms, telefax o e-mail, ovvero con altri mezzi tecnologici che garantiscano la certezza dell'avvenuta ricezione della convocazione.

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e sede della convocazione, l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattito.

All'Assemblea sono convocati tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea.

Art. 18. L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- discute ed approva il bilancio;
- approva il bilancio sociale quando previsto dalla legge;
- definisce il programma generale annuale di attività;
- procede alla elezione ed alla revoca dei consiglieri, determinandone previamente il numero dei componenti;

- attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
- predispone e propone all'Assemblea il programma annuale di attività;
- individua le attività diverse da quelle d'interesse generale esperibili dall'associazione;
- predispone annualmente il bilancio d'esercizio e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
- predispone annualmente, qualora previsto dalla legge, il bilancio sociale e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
- conferisce procure generali e speciali;
- assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
- propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'associazione e degli organi sociali;
- riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;
- ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- delibera in ordine alla perdita dello status di socio.

Art. 25. In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, ovvero inesistente, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. In ogni caso i nuovi Consiglieri scadono assieme a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

Il Presidente

Art. 26. Il Presidente è il legale rappresentante dell'associazione ed ha l'uso della firma sociale. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo. È autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza.

Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente vicario.

In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

Il Tesoriere

Art. 27. Al Tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il



bilancio sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio.

Al Tesoriere può essere conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.

Il Segretario

Art. 28. Al Segretario spetta il compito di redigere e tenere aggiornati i verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci.

L'Organo di controllo

Art. 29. Qualora i ricavi dell'Associazione superino i limiti indicati dall'articolo 30 del D. Lgs. 117/2017, l'Assemblea elegge un Organo di Controllo, anche monocratico.

Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di controllo può inoltre esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Inoltre, l'Assemblea dei soci elegge l'Organo di controllo qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi

pubblici da gestire.

Revisore legale dei conti

Art. 30. Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 D. Lgs 117/2017, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Al verificarsi delle condizioni di legge, l'Assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell'organo e il numero dei componenti.

In ogni caso, l'Assemblea dei soci può eleggere il Revisore dei conti, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Patrimonio, esercizio sociale e bilancio

Art. 31. Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all'assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il bilancio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'associazione e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a euro 220.000,00 il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.

Art. 32. Le entrate dell'associazione sono costituite da:

- a) quote associative degli aderenti;
- b) contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rimborsi derivanti da convenzioni;
- e) rendite patrimoniali;
- f) attività di raccolta fondi;
- g) entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali;
- h) ogni altra entrata derivante da attività diverse di cui all'art. 6 del D.lgs. n.117/17 e smi, comunque secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto che a qualsiasi titolo pervenga all'associazione.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse

rispetto a quelle di interesse generale, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art. 33. Il patrimonio sociale è costituito da:

- a) beni immobili e mobili;
- b) azioni, obbligazioni e altri titoli pubblici e privati;
- c) donazioni, lasciti o successioni;
- d) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Art. 34. Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'associazione.

Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'associazione.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Libri sociali

Art. 35. L'associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

- a) libro degli associati
- b) registro dei volontari;
- c) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali.

Pubblicità e trasparenza

Art. 36. Il Consiglio direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro soci, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea dei soci, del Consiglio direttivo e, qualora eletto, dell'Organo di controllo.

Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'associazione si avvale.

Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate al Presidente dell'associazione.

Bilancio sociale e informativa sociale

Art. 37. Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, sono superiori a 100 mila

euro annui, l'Associazione dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet o nel sito internet della rete associativa cui eventualmente aderisce (co. 2, art. 14 D. Lgs. 117/2017) gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.

Scioglimento dell'associazione e devoluzione dei beni

Art. 38. Lo scioglimento dell'associazione viene deciso dall'Assemblea con le modalità e le maggioranze previste dell'art.20 comma 2 dello statuto.

In caso di scioglimento il patrimonio dell'associazione non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'assemblea, sarà interamente devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del Registro Unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge ad altri enti del terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia sociale.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

L'Associazione pertanto è tenuta ad inoltrare al predetto Ufficio la richiesta di parere con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Norma finale

Art. 39. Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice civile, al D.Lgs 117/2017 e alle loro eventuali variazioni.